

ARPA PIEMONTE
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
C.F./P. Iva 07176380017



**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE**

**Attività di volo con apparecchi UAS
(Unmanned Aircraft Systems)**

CIG B8092DC529

SCHEDA DI POLIZZA

1.	COMPAGNIA	
2.	POLIZZA NUMERO	
3.	CONTRAENTE/ASSICURATO	ARPA PIEMONTE Via Pio VII, 9 - 10135 Torino C.F./P. Iva 07176380017
4.	PROPRIETARIO/OPERATORE	ARPA PIEMONTE
5.	DURATA CONTRATTUALE PERIODO DI COPERTURA	dalle ore 24:00 dal 31.12.2025. alle ore 24:00 del 31.12.2029
6.	VALIDITA' TERRITORIALE	Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Europa

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE						
N.	Dati Identificativi UAS (s/n)	MTOM Kg.	Tipo / Modello Apparecchio	Anno Costruzione	Massimale Assicurato	Attività Assicurate
1	ITEIT6664D	249G	DJI MINI 3	2023	EURO 2.000.000,00	Video e fotografia aerea Rilevamento ottico/termico Monitoraggio ambientale Rilievi fotogrammetrici Mappatura del territorio Impieghi Operativi: A1 – A2 – A3 (Regolamento UE 2019/947)

PREMIO ANNUALE

RIPARTIZIONE DEL PREMIO PER SEZIONE	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE			
TOTALE			

La Società

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile Senza Equipaggio (Unmanned Aircraft “UA”):** ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo.
2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.
4. **Sistema di aeromobile senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems “UAS”):** un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto
5. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al UAS non strettamente necessari al funzionamento dello stesso.
6. **Aree critiche:** sono aree o agglomerati usate come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in genere dove si possono avere assembramenti anche temporanei di persone.
7. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio UAS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi UAS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
8. **Rullaggio:** ogni manovra di spostamento dell'apparecchio UAS effettuata sulla superficie in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo.
9. **Giacenza:** il periodo in cui l'apparecchio UAS non è in volo né in rullaggio
10. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
11. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
12. **Polizza:** documento che prova l'assicurazione.
13. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
14. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
15. **Corpo:** l'apparecchio UAS come sopra definito.
16. **Carico:** ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica.
17. **Pilota remoto:** persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne

manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento.

- 18. Fabbrikante:** una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale.
- 19. Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
- 20. Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
- 21. Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- 22. Normativa UAS:** Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti.
- 23. Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'apparecchio UAS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio UAS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio UAS si presume perduto.
- 24. Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
- 25. Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
- 26. Broker:** GB SAPRI SpA, attuale affidatario del servizio di brokeraggio per Arpa Piemonte e/o altro soggetto a cui successivamente venga appaltato il servizio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con UAS (Unmanned Aircraft Systems), a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

DANNI ESCLUSI

La Società non risponde:

- I)** dei danni causati da:
 - a.** presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
 - b.** contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c.** rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- II)** dei danni verificatisi in occasione di:
 - a.** guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - b.** scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c.** azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d.** atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
 - e.** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto) o altra Autorità nazionale o locale;
 - f.** dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio UAS impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuate da una o più

persone e agiscano senza il consenso del Proprietario;

- g.** occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie.

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio UAS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto **II)**. L'apparecchio UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

- 1.** Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
- 2.** Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali: Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Europa.

L'assicurazione, tuttavia, vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'apparecchio UAS ne sia uscito per cause di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

- 1.** Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare

al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2.1 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

RECESSO IN CASO DI MANCATO ACCORDO

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 2.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 2.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 2.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

1. L'assicurazione ha effetto dalla data di aggiudicazione, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
2. Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza
3. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
4. Nel caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato, il rischio si intende cessato,

tuttavia, il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

5. Il pagamento dei premi viene effettuato all'inizio di ogni annualità, per mezzo del broker, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale.

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della pec; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello dell'arrivo della pec.
2. In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS ASSICURATO

L'assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS rispetto a quelli indicati in frontespizio di polizza esclusivamente previo accordo scritto della Società. A tal fine le variazioni devono essere comunicate dall'Assicurato, preventivamente, per iscritto alla Società, la quale, effettuata la valutazione del rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di premio alle quali è possibile effettuare le condizioni richieste. Le variazioni avranno effetto dalle ore 24:00 del giorno che verrà indicato dalla Società.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società dell'esistenza o la successiva stipulazione

di altri contratti di assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO FALSE E FRAUDOLENTE

Se l'Assicurato presenta una Richiesta di Risarcimento ed è a conoscenza che tale richiesta è falsa o fraudolenta con riferimento all'importo dovuto a titolo di indennizzo o altro, la presente Polizza si considera inoperante e tutte le richieste di risarcimento avanzate in forza di essa decadranno.

DILIGENZA

L'Assicurato dovrà in ogni momento usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile al fine di evitare incidenti ed evitare o diminuire il rischio di qualsiasi perdita. Tale diligenza rappresenta la condizione essenziale ed imprescindibile affinché la Società accolga il Sinistro in copertura.

RISPETTO DEGLI ORDINI E DEI REQUISITI DI NAVIGAZIONE AEREA

L'Assicurato deve rispettare tutti gli ordini e i requisiti di navigazione aerea e di idoneità al volo emessi da qualsiasi autorità competente che incidono sull'utilizzo in sicurezza dell'UAS e deve garantire che:

- l'UAS sia idoneo al volo all'inizio di ogni Volo;
- tutti i libri di bordo e gli altri registri relativi all'UAS richiesti da qualsiasi regolamento ufficiale di volta in volta vigente siano tenuti aggiornati e siano presentati alla Società o al suo rappresentante su richiesta.

In caso di inadempimento agli ordini o in assenza dei requisiti di navigazione aerea, il Sinistro non potrà essere ammesso in copertura.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina del paragrafo "pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 5% (cinque per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n. 136/2010

- a. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
- b. La Società si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative alla presente Assicurazione– ivi comprese le eventuali transazioni verso i subcontraenti – il codice CIG riportato in epigrafe, il/i conto/i corrente/i dedicato/i sul/sui quale/i possono operare le sole persone appositamente delegate.

- c. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- d. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- e. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
- f. Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Assicurazione e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza della polizza medesima, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento della presente polizza, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Contraente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

La Società si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione della polizza e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Contraente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali del Contraente all'interno dei quali è tenuto all'erogazione dei servizi.

Gli obblighi di cui sopra si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente polizza, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con la polizza.

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, la Società potrà citare i termini essenziali della presente polizza, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione del Contraente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti consentono il trattamento dei dati particolari contenuti nella presente polizza, o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e si impegnano a rispettare il Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., ai sensi del quale la Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società e si impegna a trasmettere all'Ente copia dell'informativa privacy in uso.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

CONDIZIONI SPECIALI

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPARECCHIO UAS

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

- a)** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, sulla superficie, a seguito di urto in volo, dal lancio fino all'arrivo a terra dell'apparecchio UAS, e/o durante la giacenza, in conseguenza di un sinistro verificatosi per:
- morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
- b)** La Società risponde altresì nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

DANNI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a.** da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b.** da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c.** a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d.** da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- e.** direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato
- f.** i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o exemplary damages").

MUTAMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'APPARECCHIO UAS

Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS, rispetto a quelli indicati nella scheda di polizza.

Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicata dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.

La denuncia deve contenere:

- l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi, inoltre, alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a. se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro;
- b. se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza dell'obbligo, di cui al punto precedente, è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
3. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro

l'Assicurato entro un limite di importo pari al quarto del massimale.

4. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
5. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

EFFETTI VERSO I TERZI DANNEGGIATI

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti dei massimali indicati, non può opporre al terzo danneggiato, le eccezioni derivanti dal presente contratto.

RIVALSA VERSO L'ASSICURATO

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato, laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

FRANCHIGIE E DEDUZIONI

L'indennizzo per ciascun sinistro sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 0,00.

CLAUSOLA DI LINGUA INGLESE NMA2336

L'Assicurato dichiara di conoscere la lingua inglese e di avere compiutamente ed inequivocabilmente compreso e valutato sia il contratto letterale del presente contratto che la natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi che le parti, ai sensi di esso, acquistano o si assumono.

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

- 1) This Policy does not cover:
 - (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
 - (ii) any legal liability of whatsoever naturedirectly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
- 2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:
 - (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
 - (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
- 3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
 - (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy, or
 - (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
 - (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
- 4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<u>Emitter</u> <u>(IAEA Health and Safety Regulations)</u>	<u>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination</u> <u>(Averaged over 300cm²)</u>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm ²
All other emitters	(10 ⁻⁴ microcuries/cm ²) Not exceeding 0.4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁵ microcuries/cm ²)

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.
2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

DATA EVENT CLAUSE

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event. Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data. Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or

3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.

Within sub-paragraph 3:

- I. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and
 - II. Data shall not be considered as tangible property.
4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below). Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- AGGRAVAMENTO – DIMINUIZIONE RISCHIO
- PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
- RECESSO DAL CONTRATTO
- VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS ASSICURATO
- CLAUSOLA BROKER

La Società

.....

Il Contraente

.....